



# **COMUNE DI FIESCO**

**Provincia di Cremona**

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>149</b>	<b>27-12-2016</b>

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
FINALIZZATO AL MONITORAGGIO AL FINE DI ADDIVENIRE ALLE MIGLIORI  
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICUATIVE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINALIZZATO AL MONITORAGGIO AL FINE DI ADDIVENIRE ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO POLIZZE ASSICUATIVE**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto il decreto del Sindaco N. 2 in data 05/01/2015, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Settore N. 2 "Settore economico finanziario";

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il responsabile del settore economico finanziario;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 30/04/2016, dichiarata Immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed i relativi allegati;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 21/05/2016, dichiarata Immediatamente eseguibile, con la quale si è approvata la variazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del DUP 2016-2018 assunta dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 30/07/2016, dichiarata Immediatamente eseguibile, con la quale si è approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2018;

Richiamata infine la deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 05/10/2016, dichiarata Immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare le variazioni al bilancio previsionale 2016-2017-2018 ed al Documento Unico di Programmazione;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale N. 30 del 23/11/2016, dichiarata Immediatamente eseguibile, con la quale si è approvata la variazione al bilancio di previsione 2016-2018 ed al Documento di Programmazione 2016-2018 verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2016-2018;

Atteso che

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 22 in data 21 maggio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. Esercizio finanziario 2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 24 in data 24 maggio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. Esercizio finanziario 2016 per adeguarlo alle variazioni disposte dalla Giunta Comunale con atto n. 23 del 21/05/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 34 in data 10 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione

P.E.G. Esercizio finanziario 2016 per adeguarlo alle variazioni disposte dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 30/07/2016;

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 41 in data 14 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. Esercizio finanziario 2016 per adeguarlo alle variazioni disposte dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 05/10/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 49 in data 30 novembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto alla modifica del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. Esercizio finanziario 2016 per adeguarlo alle variazioni disposte dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 23/11/2016;

**POSTA** la necessità di procedere all'acquisizione dei contratti assicurativi per non creare pregiudizio all'Ente;

**POSTO** che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione;

**VISTO** l'art. 61 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 - Codice dei Contratti Pubblici - che prevede che il responsabile del procedimento della stazione appaltante per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, possa ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo, procedendo alla scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato;

**VISTA** la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica...";

**VISTA** la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita "La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico *intuitu personae*, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente".

**VISTA** la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

**IN CONSIDERAZIONE** della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/7/2008 n. 3655, "E' legittima la scelta della P.A., in una gara per l'affidamento di servizi assicurativi, di inserire la c.d. "clausola broker" in quanto rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza. È inoltre legittimo riservare la partecipazione alla procedura alle sole Direzioni Generali delle Compagnie assicurative escludendo la rete agenziale".

**RITENUTO** di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del broker nello specifico settore;

**RITENUTO** opportuno procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio per il Comune di Fiesco ricorrendo alla richiesta di offerta sulla Piattaforma Sintel ad un unico interlocutore debitamente accreditato che viene contestualmente incaricato di procedere al monitoraggio del mercato per l'affidamento delle seguenti polizze assicurative alle migliori condizioni per il Comune di Fiesco:

GARANZIA			PREMIO LORDO ANNUO PRESUNTO
Infortuni			675,00
Incendio			2.457,00
Rc terzi			5.700,00

Tutela Legale		2.615,00
Furto		2.550,00
Elettronica		995,00
Kasco		1.200,00
Rc patrimoniale		3.500,00
Rc auto		2.714,00
<b>TOTALE premio lordo presunto</b>	<b>22.406,00</b>	

**TENUTO CONTO CHE** le analisi realizzate hanno evidenziato punti di forte attenzione rispetto alla succitata sentenza del Consiglio di Stato 3655 e alle seguenti disposizioni cogenti in materia assicurativa:

\_ Artt. 106, 183 e 185 D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) – Attività di intermediazione assicurativa, regole di comportamento e Nota Informativa;

\_ Art 2 lettera t Regolamento ISVAP n. 5/2006 che definisce il Broker come “l’intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di Rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”;

\_ Art 48 -50 Regolamento ISVAP n. 5/2006 – conflitti d’interesse e comportamento nei confronti della clientela.

#### DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento dell'Incarico di brokeraggio mediante utilizzo della Piattaforma Sintel della Regione Lombardia mediante la richiesta di offerta ad un unico interlocutore al fine dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. n° 209/05 con l'incarico di assistere questa Amministrazione sulle tematiche a carattere assicurativo e di procedere ad un monitoraggio del mercato assicurativo che porti alla stipula delle polizze sulla base dell'elenco sopraesposto e per la somma presuntiva di € 22.406,00.
2. L'incarico avrà una durata annuale a partire dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017
3. Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita o espressa dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005.
4. Resta inteso che l'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nella richiesta di offerta a fronte del monitoraggio del mercato effettuato direttamente dal Broker Assicurativo.
5. Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la l'Amministrazione comunale si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto
6. Il Comune di Fiesco ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al temine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata
7. Tale facoltà viene riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.
8. di imputare la spesa complessiva derivante dalla stipula dei contratti assicurativi di presunti € 22.406,00 posta a base dell'affidamento nel seguente modo:  
missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo 1010203 110 del bilancio 2016 - 2018 peg anno 2017 dotato di idonea disponibilità.
9. di dare atto che il CIG è il seguente: Z6B1CB59E8
10. di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo N. 33/2013;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA**

